

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», in Civitacastellana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Domus», con sede in Civitacastellana, costituita per rogito notaio dott. Togandi Giuseppe in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 31312, registro delle società n. 6487, BUSC n. 1610/225687.

Viterbo, 12 ottobre 2000

Il direttore: BARBATO

00A13583

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 settembre 2000.

Approvazione del piano territoriale paesistico del Matese.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis alla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico dell'ambito del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello;

Vista la legge 8 luglio 1986 che, all'art. 6, richiede, il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Matese;

Visto l'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania in data 18 novembre 1997, n. 22048 e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 61 del 9 dicembre 1997 relativo all'ampliamento della zona V.I.R.I. del comune di Alife (Caserta);

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sez., con sentenze depositate il 14 settembre 1999, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, rilevando, tra l'altro, che «è mancata una compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali»;

Visto che è stata espletata una fase partecipativa in contraddittorio con le amministrazioni locali, come verbale del 21 dicembre 1999, che in tale fase il Ministero per i beni e le attività culturali ha ricevuto proposte scritte di modifiche alla normativa del piano, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla stesura del piano tenendo conto delle proposte ritenute compatibili con la tutela paesistica;

Visto che il comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 26 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole;

Visto che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 marzo 2000 ha ritenuto inopportune le variazioni proposte;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 7 marzo 2000 ha espresso parere contrario alle varianti al piano, concordando con il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Rilevato che possono essere condivise le osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici riguardo ai punti:

1) non elevare il limite della pendenza delle coperture inclinate dal 35% al 45%, perché si altererebbe uno dei caratteri dell'edilizia tradizionale;

2) non consentire l'ampliamento delle volumetrie esistenti dal 10% al 20% e l'ampliamento delle presistenti anche non rurali per l'adeguamento igienico sanitario dal 10% al 20% nelle zone P.I. del piano, perché sono le zone paesisticamente più pregiate, mentre gli stessi ampliamenti sono consentibili in altre zone maggiormente antropizzate;

3) non ridurre le fasce di rispetto delle emergenze monumentali da 300 mt a 100 mt perché si ridurrebbero la fruibilità e il pregio paesaggistico di tali emergenze;

Ritenuto che per altre osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici si può osservare che:

a) per quanto riguarda l'attività estrattiva delle cave, il piano prevede la necessità di sottoporre le zone di cava a progetto di restauro ambientale, nell'ambito del restauro può essere consentito il prelievo di materiale, il risultato sarà comunque un ambito paesaggisticamente migliore;

b) per quanto riguarda l'elevazione dei limiti di altezza da 6,50 m a 7,50 m, l'elevazione è di misura irrilevante e pertanto non ne sarebbe giustificato il divieto;

c) per quanto riguarda le attrezzature turistico-alberghiere il piano prevede 5.000 mc di edilizia turistico-alberghiera in località Campomaiuri e Miralago e 10.000 mc in località Bocca della Selva, sono due zone circoscritte e la cubatura è limitata in un'area molto vasta quale è il Matese, si ritiene, quindi di non condividere quanto espresso nel parere del comitato di settore in quanto si tratta di cubature non eccessive e che pertanto non alterano negativamente il paesaggio e che comunque le stesse saranno puntualmente sottoposte al vaglio della soprintendenza per la loro approvazione;

Rilevato che può essere condivisa l'osservazione del comitato di settore per i beni archeologici sulla definizione di interesse «paleontologico» e non «geopaleontologico» del sito di Pietraraja;

Ritenuto di dover quindi procedere all'approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito massiccio del Matese, tenendo conto della compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali, nel rispetto delle decisioni del tribunale amministrativo regionale;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraraja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello.

Il piano è composto da numero trentuno tavole fotografiche in scale 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma;

altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 90

00A13674

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 marzo 2000.

Riduzione dei tassi agevolati, applicati alle operazioni finanziarie ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, vigenti alla data del 2 novembre 1999.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell'art. 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 22, comma 7, ai sensi del quale i decreti di attuazione relativi alle disposizioni ivi menzionate sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti ministeriali in data 2 luglio 1987 e 13 febbraio 1992, recanti la disciplina delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 9 luglio 1998, con la quale è stata istituita la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la deliberazione della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero del 9 luglio 1999, con-

cernente i tassi di interesse agevolato applicati alle imprese a fronte dei finanziamenti concessi in base alle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 1999, con la quale è stato disposto che, in considerazione del particolare andamento dei tassi di interesse, in via eccezionale, ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — i cui tassi agevolati risultino superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera stessa — vengano applicati i tassi agevolati in vigore alla data medesima, maggiorati di un punto percentuale;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a tale deliberazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — cui siano applicati tassi agevolati superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data del 2 novembre 1999 — si applicano i tassi agevolati in vigore alla predetta data, maggiorati di un punto percentuale.

2. Gli interessi di mora da corrispondere, in caso di ritardato rimborso di detti finanziamenti, sono calcolati in base al tasso di riferimento in vigore alla citata data del 2 novembre 1999.

3. La riduzione dei tassi disposta con il presente provvedimento ha natura di intervento straordinario «una tantum».

4. La Simest Spa, quale soggetto gestore, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, del fondo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 394/1981, ove richiesto dagli interessati, è autorizzata a procedere alla riduzione dei tassi agevolati in conformità del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 110

00A13584